# Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. N. 36/2023 e mediante utilizzo della piattaforma digitale Contracta, del servizio di fornitura del software (SaaS) "ELIGO" - servizio di voto elettronico per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di cui alla LP n. 13/77 per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031. Spesa pari ad euro 29.280,00 (IVA inclusa) capitolo 250501. CIG B6F5C01E31

## Determinazione n. 5330 del 23/05/2025

**Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. N. 36/2023 e mediante utilizzo della piattaforma digitale Contracta, del servizio di fornitura del software (SaaS) "ELIGO" - servizio di voto elettronico per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di cui alla LP n. 13/77 per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031. Spesa pari ad euro 29.280,00 (IVA inclusa) capitolo 250501. CIG B6F5C01E31**

N. 5330 DI DATA 23 MAGGIO 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. N. 36/2023 e mediante utilizzo della piattaforma digitale Contracta, del servizio di fornitura del software (SaaS) "ELIGO" - servizio di voto elettronico per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di cui alla LP n. 13/77 per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031. Spesa pari ad euro 29.280,00 (IVA inclusa) capitolo 250501.
CIG B6F5C01E31
RIFERIMENTO : 2025-S180-00030

Premesso che:
• in data 5 agosto 2022 la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 1405 avente ad oggetto "Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed

equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13" con la quale, nell'ambito delle azioni di digitalizzazione dei rapporti intercorrenti tra la Pubblica Amministrazione e i propri utenti, è stato ritenuto opportuno intervenire sul vigente quadro regolamentare disciplinante le modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate al fine di apportare i necessari correttivi e le opportune semplificazioni che hanno reso la gestione dell'iter amministrativo complessivamente più snello e semplificato, in ottemperanza ai principi posti a fondamento della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa);
• con la sopra menzionata deliberazione sono state approvate delle innovative modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate le quali hanno previsto l'introduzione di un sistema semplificato di candidatura e di voto elettronico che consentirà il superamento delle modalità cartacee sino ad ora utilizzate;
• la nuova disciplina ha consentito una regolamentazione unitaria ed omogenea per l'intero sistema delle scuole dell'infanzia del territorio provinciale, sia provinciali che equiparate, con particolare riferimento alle modalità di indizione delle elezioni, allo svolgimento delle stesse, alle liste degli elettori e dei candidati, alle schede elettorali digitali, alle modalità di svolgimento delle votazioni, alle operazioni di scrutinio e di attribuzione dei posti con la conseguente proclamazione degli eletti, ed ancora con riferimento ai possibili reclami proponibili avverso i risultati delle elezioni, ai motivi di decadenza dalla carica di membro del comitato di gestione, alla surroga dei membri cessati e alle elezioni suppletive, per finire con la richiesta di designazione delle rappresentanze non elettive e la modalità di prima convocazione dei comitati di gestione;
• alla luce della nuova disciplina con determinazione n. 9600, di data 6.9.2022, avente ad oggetto "Art. 21 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23: affidamento diretto a mezzo ordinativo MEPAT della fornitura del software (SaaS) "ELIGO" per l'erogazione del servizio di voto elettronico per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate - Euro 39.975,00 ( IVA) capitolo 250501.
CIG. Z89378C258", è stato affidato alla società "ID TECHNOLOGY srl", con sede a Milano in viale Monte Nero n. 17, C.F. e P. Iva 11240660156, la prestazione di servizio concernente la fornitura e l'utilizzo del software (SaaS) "ELIGO", nelle varie configurazioni e varianti offerte, per il rinnovo,
mediante un sistema di candidatura e voto elettronico, dei comitati di gestione di tutte le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate per il triennio scolastico 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024;
• con successiva determinazione n. 7353, di data 07.07.2023, avente ad oggetto "Art. 21 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23: affidamento diretto a mezzo ordinativo MEPAT per il servizio di personalizzazione della fornitura del software (SaaS) "ELIGO" - servizio di voto elettronico per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate - Euro 18.250,00 (+ IVA) capitolo 250501
CIG Z783BD163A", è stato disposto, sempre in favore della società "ID TECHNOLOGY srl", di Milano, l'affidamento diretto a mezzo ordinativo MEPAT del servizio di personalizzazione della fornitura del software (SaaS) "ELIGO" - servizio di voto elettronico per lo svolgimento delle elezioni suppletive dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, comprensivo dell'eventuale servizio di supporto aggiuntivo "help desk" per gli anni 2023 e 2024;
• al termine del corrente anno scolastico 2024/2025 scadrà il triennio di validità di tutti i comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di cui all'articolo 11, comma 5, della L.P. n. 13/1977 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) dove si legge che: "Il comitato di gestione è nominato dal coordinatore pedagogico del circolo e dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno.";
- come previsto dall'articolo 9, comma 2, del dell'allegato A) della sopra citata determinazione n. 1405/2022, al termine del triennio i comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate restano in carica per non più di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di durata degli stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.P. n. 3/1996 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
Osservato che:
• con nota di data 3.6.2024 (prot. n. 420748) il Servizio Attività educative per l'infanzia ha richiesto al

Dirigente generale dell'UMST Affari generali della Presidenza e segreteria della giunta la possibilità di

procedere all'adeguamento dell'applicazione web "IoVoto" - in uso per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio del sistema educativo provinciale di cui all'articolo 39 della L.P. n. 5/2006 (legge provinciale sulla scuola) - in modo tale da estendere l'uso di tale software, gestito direttamente dalla società di sistema "Trentino Digitale spa", senza soluzione di continuità, anche alle elezioni dei comitati di gestione (attualmente n. 262) a partire dal triennio scolastico 2025/2026-2026/2027-2027/2028 e poi anche per i successivi;
• il Dirigente generale dell'UMST Affari generali della Presidenza e segreteria della giunta ha tuttavia comunicato, per le vie brevi, che il software "IoVoto" è in dismissione e che pertanto il suo utilizzo non è estensibile ai comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
• in data 28.3.2025 (prot. n. 257122) il Servizio Attività educative per l'infanzia ha quindi provveduto a spedire alla società di sistema "Trentino Digitale spa" una richiesta per la presa in carico della gestione informatizzata delle elezioni dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
• la quale la società "Trentino Digitale spa" ha comunicato per le vie brevi le ragioni per cui non può prendersi carico di questa attività ritenendo quindi necessario che il Servizio Attività educative per l'infanzia si rivolga ad una società esterna all'Amministrazione provinciale per disporre di un sistema di candidatura e di voto online che consenta di gestire, in modo informatizzato, l'intera procedura di rinnovo di tutti i comitati di gestione operanti nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate in scadenza in data 31.8.2025, salvo il diritto di proroga ex lege per la gestione dell'ordinaria amministrazione.
Visto l'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 (Procedure di affidamento) che disciplina le modalità di effettuazione dell'affidamento diretto ove è previsto che: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: (omissis); b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".
Visto il "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro", di data 30.7.2024, nel quale l'ANAC ha precisato che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, le Stazioni appaltanti, prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero in quanto, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate e che, a parere della Stazione appaltante, si ritiene non sia presente un interesse transfrontaliero vuoi in ragione del contenuto valore stimato del contratto vuoi dell'inesistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri.
Preso atto che nel Vademecum sopra menzionato viene precisato che non è necessario che la Stazione appaltante ricorra all'effettuazione di preventive indagini di mercato e all'acquisizione di una pluralità di preventivi quando il contratto di prestazione di servizi ha un importo inferiore a 140.000 euro.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 307, di data 13.3.2020, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2", e ritenuto di potere procedere, derogando alle indicazioni ordinarie contenute nelle linee guida, all'invito dell'affidatario uscente in ragione dell'elevato grado di soddisfazione maturato alla conclusione del precedente rapporto contrattuale che ha consentito alla Stazione appaltante di poter avviare una sperimentazione di nuove modalità di elezione online dei comitati di gestione riuscendo, anche attraverso una puntuale personalizzazione del software "Eligo", a soddisfare e corrispondere a tutte le criticità e specificità che caratterizzano il complesso sistema delle scuole dell'infanzia, le quali sono gestite in parte direttamente dall'Amministrazione provinciale ed in parte da soggetti gestori privati anche aderenti ad associazioni di categoria.
Vista la richiesta di preventivo inviata con nota di data 16.5.2025 (prot n. 379726), alla società "ID TECHNOLOGY srl", con sede a Milano in viale Monte Nero n. 17, C.F. e P. Iva 11240660156, per la prestazione del servizio di fornitura ed utilizzo del software (SaaS) "ELIGO", nelle varie configurazioni e

varianti offerte, per il rinnovo, mediante un sistema di candidatura e voto elettronico, dei comitati di gestione di tutte le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di cui alla L.P. n. 13/1977.
Ritenuto congruo il preventivo proposto su "Contracta" dalla società "ID TECHNOLOGY, di Milano, acquisito agli atti in data 21.5.2025 (prot. n. 395124), la quale richiede un compenso pari ad euro 4.000,00 (IVA esclusa) e ad euro 4.880,00 (IVA inclusa), per una spesa complessiva di euro 24.000,00 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 29.280,00 (IVA inclusa) - la cui busta economica è stata acquisita agli atti in data 22.5.2025 (prot. n. 398465), per l'intera durata del contratto pari a sei anni con decorrenza 1.9.2025 e scadenza il 30.11.2030, e quindi tale da garantire una copertura negli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031, come meglio dettagliato nel successivo capoverso.
Osservato e rilevato che, come precisato nell'articolo 2 del Capitolato speciale d'appalto, costituente allegato parte sostanziale del presente provvedimento, la durata del contratto è pari a sei anni solari (dal 2025 al 2030) ma che l'esecuzione della prestazione si concentra e concretizza di fatto in soli 2 mesi, per singolo anno solare, necessari all'espletamento delle attività di voto - ossia dal 1° settembre al 30 novembre del 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 - e che solo sul primo anno solare 2025 (corrispondente all'a.s. 2025/2026) è ulteriormente posta a carico della società affidataria una banale attività aggiuntiva di personalizzazione da espletarsi entro il 15 settembre, a fronte della quale, tuttavia, la società affidataria ha ritenuto non opportuno contabilizzare alcun costo specifico, procedendo quindi a quantificare il costo annuale della prestazioni oggetto del presente provvedimento in modo onnicomprensivo uguale a tutti gli altri anni.
Con riferimento alla procedura si precisa che:
• ai sensi dell'art. 120, comma 9, e di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
• il criterio di valutazione delle offerte è quello del minor prezzo rispetto all'importo massimo di 74.660,00 euro posto a base di asta;
• trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, allegato 1, punto 1, non si applica l'articolo 32, comma 4 e ss. della l.p. n. 2/2016 in materia di clausole sociali;
• trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 non è prevista la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI);
• trattandosi di un servizio di natura intellettuale, i costi della manodopera non sono valorizzati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del d.lgs n. 36/2023;
• vista la mancata afferenza della procedura in oggetto agli investimenti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC menzionate al c. 1 dell'articolo 47 del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021, non è prevista l'applicabilità degli obblighi di assunzione di cui al comma 4 della stessa disposizione per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere;
• valutata l'unitarietà della prestazione non è prevista la suddivisione in lotti;
• l'offerente ha, inoltre, presentato la dichiarazione sostitutiva inerente alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla procedura;
• in ragione dell'importo dell'affidamento e le peculiarità del servizio richiesto non sussiste interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 36/2023;
• non è previsto in caso di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 la obbligatorietà di consultazione di più operatori economici, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore a 140.000 euro;
• ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento in considerazione del ridotto valore economico del servizio da effettuarsi e del fatto che l'operatore ha già eseguito correttamente le prestazioni oggetto del precedente contratto stipulato con l'Amministrazione procedente.

Ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. n. 36/2023, il responsabile unico del progetto (RUP) e direttore

dell'esecuzione del contratto è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia della Provincia Autonoma di Trento dott. Livio Degasperi. In capo al Dirigente e al personale che ha collaborato all'istruttoria necessaria all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di conflitto d'interesse e incompatibilità.
Preso atto che:
• il codice CIG attribuito ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 è il seguente: CIG B6F5C01E31 e che per la tipologia di spesa non è necessario acquisire il codice CUP "Codice Unico di Progetto", ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
• il rapporto contrattuale sarà perfezionato tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
• con la stipula del contratto di appalto l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" allegate al capitolato speciale d'appalto;
• si rimanda altresì a successivo provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'eventuale impegno derivante dall'esercizio del quinto d'obbligo previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto;
• al fine di consentire il rispetto delle tempistiche di stipulazione del contratto e l'operatività del servizio, si ritiene necessario dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg.;
• ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 159/2011 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) per l'affidamento oggetto del presente provvedimento non è richiesta la documentazione antimafia trattandosi di provvedimento il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Ritenuto di poter procedere con l'affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, in ragione del fatto che l'importo complessivo del contratto risulta essere inferiore a 40.000,00 euro e che pertanto i controlli sulle autodichiarazioni rese dalla società affidataria non è necessario effettuarle ex ante, in quanto rientrano nel 3% dei controlli a campione da effettuarsi nel rispetto delle istruzioni diramate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2488 di data 22.12.2022.
Si rende pertanto necessario procedere con un affidamento alla società "ID TECHNOLOGY srl", con sede a Milano in viale Monte Nero n. 17, C.F. e P. Iva 11240660156, della prestazione in discorso al fine di poter garantire la gestione online delle prossime elezioni per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate in scadenza al 31.8.2025, salvo diritto di proroga degli stessi per l'ordinaria amministrazione, nel rispetto delle condizioni riportate nell'allegato Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa allegato al presente provvedimento sub Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale.
Dato atto che le scuole dell'infanzia equiparate provvederanno in autonomia, e nei modi ritenuti dalle stesse più opportuni, a nominare la società "ID TECHNOLOGY srl", di Milano, quale responsabile del trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.
IL DIRIGENTE
• vista la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni, nonché il regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni;
• vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10- 40/Leg.;
• vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti

pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni

della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012);
• vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
• vista la legge provinciale 21.3.1977, n. 13 avente ad oggetto "Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977";
• visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi);
• visto il d.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
• vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento);
• visto l'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), l'art. 38 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 della Provincia Autonoma di Trento (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 91 del 2 febbraio 2024),
nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014);
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1405, di data 5 agosto 2022, recante "Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13";
• visti gli atti e i riferimenti normativi indicati in premessa,
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società "ID TECHNOLOGY srl", con sede a Milano in viale Monte Nero n. 17, C.F. e P. Iva 11240660156, la prestazione di servizio concernente la fornitura e l'utilizzo del software (SaaS) "ELIGO", nelle varie configurazioni e varianti offerte, per il rinnovo, mediante un sistema di candidatura e voto elettronico, dei comitati di gestione di tutte le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per un periodo di sei anni solari (dal 2025 al 2030) con esecuzione della prestazione concentrata in soli 2 mesi, per singolo anno solare, necessari all'espletamento delle attività di voto e quindi limitatamente al periodo 1° settembre - 30 novembre rispettivamente degli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nel rispetto delle condizioni contenute nella documentazione di cui al successivo punto 2);
2. di stabilire che sono considerati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il contratto d'appalto il "Capitolato speciale d'appalto" (Allegato A) e il "Contratto di nomina a Responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni" (Allegato B); nonchè l'offerta economica (Allegato C);
3. di dare atto che il servizio di cui al precedente punto 1) viene conferito mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 e che la stipulazione del relativo contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) e secondo le modalità rese possibili dall'utilizzo della piattaforma "Contracta";
4. di dare atto che il compenso, per l'erogazione del servizio di cui al precedente punto 1), è pari complessivamente ad euro 24.000,00 (IVA esclusa), pari a complessivi euro 29.280,00 (IVA inclusa), per l'intera durata del contratto pari a sei anni con scadenza il 30.11.2030, e quindi tale da garantire una copertura negli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031;
5. di dare atto che per la realizzazione della prestazione di servizio di cui al punto 1) è stato acquisito il codice CIG. B6F5C01E31;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a CUP;
7. di autorizzare la liquidazione del compenso di euro 4.880,00 (IVA inclusa), relativi alle successive prestazioni previste per ciascuno degli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle specifiche fatture valide ai fini fiscali, prodotte in formato elettronico e presentate dalla società affidataria, riportante il codice CIG:

B6F5C01E31, comunque previa verifica del dirigente della struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia della regolare esecuzione della prestazione oggetto del contratto, e compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente;
8. di dare atto che l'incaricato è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 27.9.2024;
9. di dare atto che per le scuole dell'infanzia equiparate la società affidataria dovrà disciplinare il trattamento dati personali direttamente con il Titolare delle stesse o il relativo Ente gestore delle scuole dell'infanzia equiparate o loro Associazioni di riferimento affinché sia nominata quale responsabile del trattamento dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 in tempo utile per l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole stesse;
10.di stabilire che le modalità di pagamento del corrispettivo sono individuate nel Capitolato speciale d'appalto di cui al precedente punto 2);
11.di impegnare in base al principio di esigibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, l'importo complessivo di euro 29.280,00= (IVA inclusa), derivante dal presente provvedimento, secondo quanto di seguito indicato:
- euro 4.880,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2025;
- euro 4.880,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2026;
- euro 4.880,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2027;
- euro 4.880,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2028;
- euro 4.880,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2029;
- euro 4.880,00 sul capitolo 250501 dell'esercizio finanziario 2030;
12. di rinviare a successivo provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'eventuale impegno derivante dall'esercizio del quinto d'obbligo previsto all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto;
13. di dare immediata esecutività al presente provvedimento al fine di consentire alla società affidataria di poter organizzare e pianificare per tempo l'attività oggetto della prestazione;
14. di pubblicare il presente provvedimento tramite il sito internet istituzionale della PAT, ai sensi dell'articolo 82, del d.lgs. n. 36/2023;
15. di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 104/2010 entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.


001 capitolato ELIGO
002 contratto nomina responsabile Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi 

CAPITOLATO SPECIALE
PER
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio di fornitura del software (SaaS) "ELIGO"
- servizio di voto elettronico per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di cui alla L.P. n.

13/77 per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028,
2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Art. 3 - Obblighi a carico dell'Operatore economico.
Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto Art. 7 - Durata del contratto Art. 8 - Importo del contratto Art. 8 bis - Revisione dei prezzi Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto Art. 11 - Esecuzione del contratto Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità.
Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.
Art. 15 - Disposizioni specifiche in materia di contabilità.
Art. 16 - Controlli sull'esecuzione del contratto Art. 17 - Vicende soggettive dell'Operatore economico Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto Art. 19 - Subappalto Art. 20 - Tutela dei lavoratori Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'affidamento Art. 22 - Sicurezza Art. 23 - Elezione di domicilio dell'Operatore economico Num. prog. 9 di 39
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.
Art. 25 - Garanzia definitiva Art. 26 - Obblighi assicurativi Art. 27 - Penali Art. 28 - Clausola di forza maggiore Art. 29 - Risoluzione del contratto Art. 30 - Recesso Art. 31 - Definizione delle controversie (in assenza del CCT)
Art. 32 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziar Art. 33 - Obblighi in materia di legalità
Art. 34 - Spese contrattuali Art. 35 - Disposizioni anticorruzione Art. 36 - Norma di chiusura Num. prog. 10 di 39
Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto 1. L'appalto ha per oggetto l'erogazione del servizio di servizio di fornitura del software (SaaS) "ELIGO" - servizio di voto elettronico per il rinnovo dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di cui all'articolo 11 della legge provinciale n. 13, di data 21.3.1977 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le diverse sedi degli uffici della Provincia autonoma di Trento.
2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività:
Attività Tempi di realizzazione delle attività
A) ELIGO PORTALE
Licenza software per il periodo anni scolastici dal 2025/2026 al 2030/2031 e per il numero di aventi diritto definiti:
• Numero aventi diritto: 850 (sul 1° anno scolastico e a seguire, sul 2° e 3° anno, in consistenza minore in base al bisogno)
• Numero aree di voto: 265
• Durata licenza n. 6 anni solari e periodi di erogazione del servizio per singolo anno scolastico:
- a.s. 2025/2026: 1/9/2025 - 30/11/2025
- a.s. 2026/2027: 1/9/2026 - 30/11/2026
- a.s. 2027/2028: 1/9/2027 - 30/11/2027
- a.s. 2028/2029: 1/9/2028 - 30/11/2028
- a.s. 2029/2030: 1/9/2029 - 30/11/2029
- a.s. 2030/2031: 1/9/2030 - 30/11/2030
• Supporto di II livello ai referenti individuati dalla Provincia Autonoma di Trento nei giorni lavorativi e non festivi, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Per 6 anni e per la durata di 2 mesi:

dal 15 settembre al 15 novembre del 2025, 2026,
2027, 2028, 2029
e 2030.
B) HELP DESK
Supporto tecnico via mail alla Commissione che indicherà un unico interlocutore:
• Erogazione del servizio, da remoto, via telefono con un referente univoco nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18.00
• Attivazione servizio di ticketing le cui modalità di utilizzo saranno concordate tra le Parti dopo la sottoscrizione del contratto.
Per 6 anni e per la durata di 2
mesi: dal 15
settembre al 15
novembre del 2025, 2026,
2027, 2028, 2029
e 2030.
C) CARATTERISTICHE PERSONALIZZATE
• Disattivazione pulsanti di azione per gli amministratori per evitare Entro il 15
settembre 2025
Num. prog. 11 di 39
utilizzi scorretti (es. archiviare votazioni).
D) KIT DI COMUNICAZIONE
Documentazione a supporto delle attività di voto:
• Manuale cartaceo di utilizzo per gli amministratori (con aggiornamento annuale)
• Video Tutorial personalizzato "Come si vota" per i votanti con commento testuale scorrevole (con aggiornamento annuale).
Entro il 15
settembre 2025,
2026, 2027, 2028,
2029 e 2030.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato e di ogni altra eventuale prescrizione derivante dagli atti di affidamento.
Art. 3 - Obblighi a carico dell'Operatore economico 1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante 1. La Stazione appaltante provvede a programmare l'attività di comune accordo con l'operatore economico al fine di garantire il rispetto della tempistica stabilita dall'ordinamento provinciale per il rinnovo e quindi l'espletamento delle elezioni, sia ordinarie che suppletive. In particolare, con riferimento alle elezioni ordinarie di avvio di ogni singolo triennio le operazioni di voto dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla fine dell'anno scolastico precedente tenuto conto che, al termine di ciascun triennio, i comitati di gestione restano in carica per non più di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di durata degli stessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della L.P. n. 3/1996 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
2. La Stazione appaltante garantisce la collaborazione e l'accesso a tutte le informazioni ed a tutti i dati utili all'attività di programmazione e svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il Servizio Attività educative per l'infanzia è la struttura responsabile e di riferimento per tale obbligazione.
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 1. Le norme di riferimento per il contratto

sono, in via principale:
a) la legge provinciale n. 13/1977 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia);

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
e) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
f) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016;
g) le norme del codice civile;
h) la deliberazione giuntale n. 1405, di data 5 agosto 2022, recante "Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13".
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-
1371 del codice civile.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a.1) il Capitolato speciale d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" unitamente all'Informativa privacy di cui agli att. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679);
a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18,
comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
Art. 7 - Durata del contratto 1. Il servizio ha una durata tale da garantire una opertura negli anni scolastici

2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031 ed in particolare a copertura delle seguenti fasce temporali:
1/9/2025 - 30/11/2025
1/9/2026 - 30/11/2026
1/9/2027 - 30/11/2027
1/9/2028 - 30/11/2028
1/9/2029 - 30/11/2029
1/9/2030 - 30/11/2030.
Art. 8 - Importo del contratto 1. Il prezzo del servizio è pari ad euro _____ (IVA esclusa), pari a complessivi euro _____ (IVA inclusa al 22%), alle condizioni tutte del contratto e dei suoi

allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6,
dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 8 bis - Revisione dei prezzi 1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT per i prezzi dei servizi.
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto è il dirigente pro tempore della struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.
Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto 1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 11 - Esecuzione del contratto 1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II
dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
Art. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n.
36/2023.
Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n.
36/2023.
Art. 14 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 1. La stazione appaltante, fermo restando quanto previsto dai commi seguenti,
provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico a conclusione di tutte le operazioni di voto effettuate con riferimento ai diversi anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031, e quindi dopo il 30 novembre di ciascun anno solare, su presentazione di idonea documentazione fiscale per un compenso annuo pari a complessivi euro _____ (IVA esclusa), pari ad euro _____ (IVA inclusa), e previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.
La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Provincia Autonoma di Trento, Servizio attività
educat ive per l'infanzia, Via Gilli, 3, 38121 Trento, C.F. e P. IVA 00337460224, e riportare:
- il riferimento del contratto - codice IPA p_TN 9PVK4O
- codice CIG _____
- sulla fattura, in relazione al meccanismo dello Split payment, è necessaria, inoltre,
l'indicazione del codice "S" nel campo "esigibilità IVA".
2. I pagamenti sono disposti previa verifica da parte del RUP della regolare esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato sulla base di specifica rendicontazione prodotta dall'Operatore economico. All'esito positivo della verifica di conformità il RUP, entro sette giorni, dà informazione dell'esito all'Operatore economico ai fini dell'emissione della documentazione fiscale, compatibilmente con le

disponibilità di cassa della struttura provinciale competente. Il pagamento sarà
effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
3. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene in sede di verifica della corretta esecuzione l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (se previsto).
Art. 15 - Disposizioni specifiche in materia di contabilità
1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.
Art. 16 - Controlli sull'esecuzione del contratto 1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,
evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 17 - Vicende soggettive dell'Operatore economico 1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n.
36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto 
sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante,
nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 19 - Subappalto Il subappalto non è consentito.
Art. 20 - Tutela dei lavoratori 1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'affidamento 1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,
compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
Art. 22 - Sicur
**... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**